



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555

www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it

Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico - ricreative

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 MAR 2003

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Praia a Mare per le finalità turistiche e ricreative, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferite dalla vigente normativa di riferimento ed annesso al Piano di Spiaggia.

Articolo 2 - Stagione balneare

1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 15 ottobre di ogni anno.

2. Ogni stabilimento può svolgere la propria attività dal 1° maggio al 30° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività prima del 1° maggio e terminarla dopo il 30° settembre, garantendo il servizio di salvataggio ai sensi del comma 3. Il montaggio delle strutture di ogni singolo stabilimento balneare ha inizio a far data dal 1° aprile di ogni anno, previo ottenimento della concessione edilizia rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, e lo smontaggio delle stesse deve avvenire entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno.

3. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità competente.

Articolo 3 - Uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:

- a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
- b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
- c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
- d) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi, fatti salvi gli usi e consuetudini locali in concomitanza con la ricorrenza estiva della festa della Madonna della Grotta.

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

- a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio.
- b) Praticare qualsiasi gioco (ad esempio: calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o fastidio alle persone, turbamento della quiete pubblica, nonché alterazione dell'igiene dei luoghi. Il divieto è da intendersi esteso anche

alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

- c) Far funzionare le attività di pubblico spettacolo all'interno degli stabilimenti balneari senza essere muniti delle certificazioni relative alle emissioni sonore previste dalla Legge 447/95 e dal D.P.C.M. 215/99 nonché delle licenze previste dagli Artt.68-80 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n° 773 ove previste. Tale disciplina riguarda anche l'uso di apparecchi diffusori di musica di qualsiasi tipo (juke-box, radio, stereo, TV, strumenti musicali con amplificatore, ecc.).
- d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicati dall'autorità competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;
- f) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie ;
- g) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- h) dalle ore 24,00 alle ore 6,00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.
- i) Vietato lasciare in sosta "carrelli" nei tratti di spiaggia libera o in tratti non autorizzati.

Articolo 4 - Norme per gli stabilimenti balneari

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico ossia dalle 8,00 alle 20,00, devono:

- a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura e chiusura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
- b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti;
- c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente ad esso, nonché l'obbligo della pulizia esterna al lotto per 30 metri, riferito a tutti i lati. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali o competenti operatori, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa amministrazione comunale;
- d) consentire a tutti ed in qualsiasi momento, il libero passaggio nella fascia di transito di 5 metri dalla linea di battigia.
- e) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti come regolamentato dal piano di spiaggia. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 2,50 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;
- f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo

restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n.235;

- g) liberare, al termine della stagione balneare, sia l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni, dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e sia dalle altre attrezzature consentite dal piano spiaggia, lasciando le aree libere da qualsivoglia ingombro e rese pulite.
- h) la fascia A1, posizionata tra lo spazio A e B di ml 20 e la posizione dei lidi ed il rispetto, non è occupabile e deve essere lasciata libera perché adibita al libero transito dei cittadini per l'accesso al mare ed ai mezzi di soccorso.

2. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, previa autorizzazione dell'autorità concedente, possono inoltre:

a)- attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli e mini acqua scivoli, gioco bimbi vari.

b)- ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'autorità ~~competente~~, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti.

Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità.

Articolo 5 – Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere particolare e norme di comportamento

1. Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere da parte del Comune l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, previo pagamento dei diritti dovuti.

2. I concessionari che vorranno avvalersi della facoltà di operare per fini elioterapici dovranno comunicare al Comune il periodo di apertura dello stabilimento ed il rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 2, comma 2, e ciò al fine del rilascio delle previste autorizzazioni e per l'applicazione degli oneri fiscali conseguenti.

3. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni strutturali, infrastrutturali e canoni operativi:

- Disporre di congrua dotazione di estintori da incendio, secondo le indicazioni e le prescrizioni della specifica normativa di prevenzione. Gli estintori dovranno essere dislocati in postazione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 587/82 ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili.
- Avere servizi igienici collegati alla rete fognaria comunale, ovvero muniti di sistema di smaltimento nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 10/97 e dal D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Indicare i servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/1992, con apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- Vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce prive di idoneo sistema di scarico.

MARE

- Vietare che le cabine siano adibite al pernottamento e ad altre attività che non siano attinenti alla balneazione; controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'eventuale presenza di persone nelle cabine.
- Possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

Articolo 6 - Corridoi di lancio

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

2. Sentita l'autorità competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

Articolo 7 - Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.

2. Nel piano di spiaggia vengono individuate le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento deve essere esposto, a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare e/o per elioterapia.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, ad approvazione avvenuta, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicizzato nei modi più opportuni.

Articolo 9 - attività commerciale

1. ATTIVITA' COMMERCIALE :

Le attività commerciali, annesse allo stabilimento balneare, possono essere esercitate a condizione che siano in regola con la normativa urbanistica (concessione edilizia), la concessione demaniale, l'autorizzazione commerciale, parere sanitario e qualsiasi altra normativa comunque applicabile.

Nelle zone non previste nel Piano di spiaggia nessuna concessione demaniale o autorizzazione potrà essere rilasciata, fatta eccezione per quei casi in cui gli stabilimenti sono a supporto di realizzando nuove strutture alberghiere sia pubbliche che private.

2. ATTIVITA' DI PISTE PER MACCHININE GIOCHI GONFIABILI, GIOCHI PER BAMBINI E ATTIVITA' SIMILARI AUTORIZZATE AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Le attività di cui sopra sono autorizzate, sempre che siano attività consentite dal piano di spiaggia e riportate espressamente nella concessione demaniale.

3. FUOCHI D'ARTIFICIO

Il concessionario deve rendere disponibile l'area data in concessione per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici autorizzati dalla competente autorità.

Nella zona di sicurezza (spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico):

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- lo stabilimento balneare, confinante col sito interessato dai fuochi d'artificio, durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, non deve esercitare nessuna attività ed essere sgombro da persone.
- Sono vietati i fuochi liberi non autorizzati, fatta eccezione per il periodo delle festività patronali

4. Se non espressamente autorizzato dall'autorità comunale, è vietato realizzare recinzioni e/o barriere continue comunque formate che possano costituire limitazioni e/o intralcio al libero transito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera h), del presente regolamento.

5. E' vietato effettuare il lavaggio di ombrelloni e di ogni altro elemento di arredo nel periodo che va dal 1 giugno al 10 settembre.

6. L'installazione di cartelloni, insegne e di ogni altro impianto pubblicitario rimane regolato dalla vigente normativa in materia, previo pagamento dei diritti pubblicità.

7. L'orario di apertura degli stabilimenti balneari va dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

8. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera f), del presente regolamento si stabilisce che i percorsi perpendicolari alla battigia volti a rendere accessibile il mare ai soggetti portatori di handicap, devono svilupparsi fino all'altezza della 1° fila di ombrelloni lato mare, e comunque fino ad almeno metri **05** dalla battigia.

Articolo 10 - Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione, nonché quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge sull'attività commerciale e di pubblici esercizi (Legge 114/98 – Legge 287/91 – T.U.L.P.S. – Legge 283/62). In particolar modo le ulteriori sanzioni previste dal D.Lgs. 22/97 articoli 50 e 51, per abbandono rifiuti, dalla Legge Regionale 10/97 e dal D.Lgs. 152/99 riferito alle violazioni in materia di mancata autorizzazione allo scarico e la regolarità dell'impianto.
2. Per la mancata osservanza di disposizioni del presente regolamento, non sanzionate da altre non specifiche, sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.